



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 280/C.D.T. 18 DEL 24 GENNAIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

ERRATA CORRIGE

Nel Comunicato Ufficiale 265 CDT 17 del 17 Gennaio 2012 è stato pubblicato il procedimento 36/A relativo al personale ricorso del Sig. Sisti Antonio (Presidente della società ASD Dominus Peloro) disponendo, a seguito del rigetto del ricorso stesso, l'addebito della tassa reclamo non versata che, al contrario, era già stata versata in misura di € 62,00= Pertanto non deve essere addebitata alcuna tassa ma solo incamerata quella già versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Avv.ti Roberto Vilardo e Felice Blando, componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 17 Gennaio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.32/A

Appello dei sig.ri Santoro Carmelo (Presidente della ASD Mongiuffi Melia - ME) avverso l'inibizione fino al 12/11/2015 e del sig. INTILISANO MAURIZIO (Dirigente della ASD Mongiuffi Melia - ME) avverso l'inibizione fino al 12/11/2005 - Gara 3° Categoria ASD Atletico Taormina / ASD Mongiuffi Melia del 12/11/2011 – C.U. n.21 ME del 16/11/2011.

Con due distinti e tempestivi ricorsi inviati a questa Commissione Disciplinare, i sigg.ri Santoro Carmelo e Intilisano Maurizio hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto.

La Commissione Disciplinare, riuniti i due appelli per evidente connessione oggettiva degli stessi e sentite le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, osserva preliminarmente che il rapporto arbitrale ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ora, esaminando il referto di gara, risulta che il sig. Intilisano Maurizio veniva allontanato dal terreno di giuoco al 42' del 1° tempo per un comportamento fortemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara e, dopo essere stato allontanato, ritardava l'uscita dal terreno di giuoco. Lo stesso inoltre, al termine della gara, mentre l'arbitro rientrava negli spogliatoi lo colpiva con un calcio ai glutei procurandogli dolore. Lo stesso, infine, cercava di reiterare l'aggressione nei confronti dell'arbitro non riuscendovi per l'intervento dell'addetto alla sicurezza e del custode che si frapponevano tra quest'ultimo e lo stesso Intilisano.

In questa sede, peraltro, non può trovare ingresso l'allegato filmato in quanto lo stesso non offre, ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 del C.G.S., una piena garanzia tecnica e documentale essendone sconosciuto l'autore, né si ha la certezza che esso non sia stato oggetto di manipolazioni. Parimenti non può trovare ingresso la dichiarazione scritta resa dal custode, ed allegata all'appello, la quale, anche se ammessa, non sarebbe atta a superare la presunzione posta dalla norma che assegna fede privilegiata, come già detto, ai fatti così come descritti dal direttore di gara.

Infine quanto sostenuto dallo stesso Intilisano, e cioè che egli non avrebbe potuto commettere l'aggressione nei confronti del direttore di gara, non è esimente degli addebiti a suo carico poichè quanto da lui sostenuto non ha trovato alcun riscontro negli accertamenti posti in essere dalla Commissione attraverso la richiesta di informazioni all'osservatore arbitrale presente alla gara.

Per quanto riguarda la posizione del sig. Santoro Carmelo, questi nel suo appello si limita a negare l'episodio sostenendo che si era prodigato di assumere tutte le iniziative necessarie per evitare eventuali aggressioni al direttore di gara essendosi accorto che alcuni facinorosi stazionavano nei pressi dell'ingresso degli spogliatoi e che in ogni caso non avrebbe potuto colpire l'arbitro in quanto lo precedeva.

Tale ricostruzione degli accadimenti fatta del sig. Santoro non trova riscontro nel referto di gara che, ribadiamo, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 G.C.S. è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dal

referto si rileva che, al termine della gara, l'arbitro rientrando nello spogliatoio era stato oggetto di un comportamento violento posto in essere dal sig. Intiliso. In tale frangente il sig. Santoro Carmelo, eludendo l'addetto alla sicurezza ed il custode che stavano proteggendo il direttore di gara dall'aggressione dello Intiliso, riusciva a colpire l'arbitro con un forte schiaffo alla mascella.

Pertanto, per le osservazioni sopra esposte, va confermata la responsabilità dei reclamanti in ordine ai fatti loro ascritti, mentre si ritiene equo rideterminare le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto inibisce i sigg.ri Santoro Carmelo, Presidente dell'ASD Mongiuffi Melia e Intiliso Maurizio fino al 31 dicembre 2014.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo.

Procedimento n.58/A

Appello della Società ASD Nuova Kamarinense (RG) avverso squalifica, ai sensi dell'art.3 comma 2 C.G.S., del sig. Petralia Antonino (capitano dell'ASD Nuova Kamarinense) fino al 30/06/2013 - Gara 1° Categoria Gir. G ASD Nuova Kamarinense / ASD Pachino del 27/11/2011 – C.U. n.191 del 01/12/2011.

Con tempestivo ricorso inviato a questa Commissione Disciplinare l'ASD Nuova Kamarinense, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione di cui in oggetto del Giudice Sportivo.

In particolare, la società reclamante con il suddetto appello segnala che l'autore dell'aggressione al direttore di gara è da individuarsi nel loro tesserato Barrera Roberto matr. 913385, indicato con il n.77 nella distinta della gara, ed a tal fine allega dichiarazione apparentemente sottoscritta dal Barrera nonché fotocopia del documento di identità di quest'ultimo.

Da un sommario esame, la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di responsabilità appare, anche ad un occhio non esperto, palesemente difforme da quella apposta sulla carta di identità prodotta in fotocopia; inoltre, convocato in udienza il Barrera Roberto, ha comunicato che non sarebbe comparso per motivi di lavoro e, benché ulteriormente contattato per via telefonica dalla segreteria di questa Commissione per concordare la data di comparizione, ha rappresentato la sua indisponibilità a comparire adducendo sempre motivi di lavoro.

Ciò posto, gli elementi addotti dalla reclamante sono del tutto insufficienti nell'individuare il Barrera Roberto come autore materiale dell'aggressione al direttore di gara.

Anche per quanto evidenziato sopra in ordine alle evidenti discrasie riscontrate, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello proposto, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00.

Procedimento n.62/A

Appello della USD Empedocla (AG) avverso perdita gara 0-3, un punto di penalizzazione in classifica, nonché ammenda di € 150,00 - Gara 3° Categoria Girone A ASD Aitras Calcio / USD Empedocla del 27/11/2011 – C.U. n.18 Ag del 30/11/2011.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l'USD Empedoclina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo. In particolare la società reclamante con il suddetto appello rappresenta che l'abbandono del terreno di giuoco è avvenuto per preservare l'incolumità fisica dei propri atleti, a suo dire oggetto di un comportamento aggressivo posto in essere dai tesserati della società ospitante, anche in relazione alla manifesta incapacità dell'arbitro a gestire la particolare situazione creatasi sul terreno di gioco che lo rendeva succube degli avversari. La Commissione Disciplinare, previa audizione dell'interessato, preliminarmente osserva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ebbene, quanto lamentato dalla reclamante non trova conforto nel rapporto arbitrale dal quale si evince che al 37' del 2° tempo la società USD Empedoclina abbandonava il terreno di giuoco in segno di protesta al suo operato.

Tale circostanza risulta peraltro avvalorata dal tenore della dichiarazione scritta resa dall'odierna ricorrente nella immediatezza dei fatti ed allegata al referto arbitrale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 86/A

ASD Akragas Città dei Templi (AG) avverso le seguenti sanzioni: ammenda € 2.000,00 a carico della società; inibizione fino al 31/05/2012 al Presidente Avv. Giovanni Castronovo; inibizione al 10/02/2012 al Dirigente Maurizio Capraro, squalifica al 30/06/2014 al calciatore Gabriel Spina.

Gara Eccellenza girone A - ASD Akragas Città dei Templi / ASD P. Ribera 1954 del 18/12/2011 - C.U. N° 229 del 21/12/2011.

Con appello ritualmente proposto, la ASD Akragas Città dei Templi, in persona del Vice Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, chiedendone l'annullamento ovvero, in subordine, la riduzione.

La società appellante, infatti, lamenta che la terna arbitrale nella descrizione dei fatti abbia esageratamente descritto le manifestazioni d'intemperanza provenienti dai propri sostenitori, come atti di minaccia violenti e gravemente offensivi.

In particolare, sminuisce la portata delle intemperanze all'interno dello stadio e il loro collegamento a quanto accaduto fuori dal terreno di gioco.

Riferisce l'appellante che la partita ha avuto un andamento regolare e si sarebbe svolta senza interruzioni, negando la sussistenza del nesso teleologico voluto e previsto dall'art. 14 del CGS ai fini dell'applicazione dell'ammenda di € 2.000,00; in subordine chiede la riduzione della sanzione, invocando le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) CGS, producendo documentazione attestante la predisposizione di un servizio di Polizia privata atta a garantire l'ordine pubblico. Anzi, proprio l'intervento del Presidente e di alcuni dirigenti avrebbe impedito che le intemperanze del pubblico degenerassero in aggressioni fisiche.

L'appellante nega che i dirigenti abbiano posto in essere le condotte descritte dall'arbitro o di avere minacciato e dato spintoni ad un assistente arbitrale, anzi avrebbero tenuto un comportamento sempre riguardoso e leale nei confronti della terna arbitrale, sia pur protestando vivacemente.

L'appellante riferisce che il Presidente avrebbe reagito vivacemente e verbalmente agli insulti dell'arbitro che lo apostrofava con "stai zitto terrone" e dell'assistente Sig. Bruno con "tanto voi in serie D non ci andate".

Con riferimento alla posizione del giocatore Spina Gabriel, l'appellante eccepisce che il giocatore non risulta tra gli espulsi dal campo, ricavando anche da tale circostanza che il giocatore (privo della maglia) non poteva essere individuato come responsabile del calcio all'arbitro, anche perché si era creata ressa e confusione intorno agli ufficiali di gara che riparavano negli spogliatoi.

L'appellante ritiene che in ogni caso la sanzione applicata al giocatore è eccessiva e andrebbe ridimensionata, pur riconoscendo la deprecabilità del fatto in sé considerato eventualmente da chiunque commesso.

L'appellante, pur riconoscendo la fede privilegiata del referto arbitrale, chiede che vengano svolte ulteriori indagini e che venga sentito l'assistente arbitrale Sig. Purpi della Sezione di Palermo e acquisisca le relazioni di servizio della locale questura.

L'appellante conclude chiedendo l'annullamento delle sanzioni loro inflitte ed in subordine una riduzione al minimo edittale o nella misura che si riterrà di giustizia.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1. del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Innanzitutto, dal referto della gara risulta, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, che la partita non ha avuto un andamento lineare e che durante il primo tempo, era stata già lanciata una bomba carta esplosa in campo vicino la porta e che dopo il goal dell'Akragas era stato lanciato un tubo metallico di circa 20-30 cm, che non provocava alcun danno.

Nel corso della gara venivano, inoltre, lanciati, in varie occasioni, oggetti diversi all'indirizzo della terna arbitrale.

Dal rapporto di uno degli assistenti si rileva altresì di pietre e di arance provenienti dall'esterno dello stadio e dirette verso la tifoseria ospite, alcune delle quali raggiungevano il terreno di giuoco sfiorando il predetto assistente.

I dirigenti non hanno contribuito a rasserenare gli animi tant'è che al 24' del 2° tempo è stato allontanato il Dirigente Capraro Maurizio per comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara e al termine della gara egli è entrato più volte negli spogliatoi per urlare all'indirizzo degli ufficiali di gara.

L'Avv. Castronovo, Presidente dell'Akragas, è stato allontanato al 36' del 2° tempo per proteste fuori dall'area tecnica, e per avere messo le mani al volto dell'A.A Sig. Bruno minacciandolo.

Dal referto arbitrale risulta altresì che alla fine della gara la terna arbitrale non ha potuto lasciare lo stadio rifugiandosi negli spogliatoi, da cui usciva con notevole ritardo ed a bordo dei mezzi della forza pubblica.

I rapporti redatti dall'arbitro e dagli assistenti di gara appaiono immuni da contraddizioni e sono precisi e concordanti nel riferire i fatti, né dal reclamo emergono elementi per mettere in discussione la veridicità dei racconti degli Ufficiali di gara.

Neppure possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse in ordine ad un errore di identificazione della persona che ha colpito l'arbitro con un colpo di tacchetti alla gamba, nulla potendo emergere in dubbio dalla lettura degli atti di gara, né risultando in alcun modo indicato dalla appellante il preteso vero autore del gesto.

Quanto alle sanzioni irrogate, non può addiversarsi ad una riduzione di quelle applicate dal Giudice Sportivo che appaiono correttamente commisurate all'entità dei fatti accaduti e delle azioni commesse.

Con riferimento alla sanzione dell'ammenda, essa va confermata poiché tra l'altro risulta esistere anche la fattispecie prevista dall'art. 14 CGS, ovvero della correlazione tra i fatti accaduti all'esterno dell'impianto e quelli accaduti all'interno.

Né sussistono le condizioni per applicarsi le chieste attenuati poiché se è vero che la società ha predisposto un servizio d'ordine affidato alla Polizia privata, non sembra che i Dirigenti abbiano tenuto un comportamento tale da evitare gli incidenti anzi risulta che persone estranee, riferibili dall'abbigliamento sportivo alla società Akragas, abbiano tenuto un comportamento non regolamentare particolarmente aggressivo e minaccioso.

Non sembra poi, inutile, rammentare che le esimenti di cui all'art. 13, devono sussistere congiuntamente in numero di almeno tre, il che non è dato riscontrare.

Vanno confermate le sanzioni dell'inibizione al Presidente Avv. Castronovo ed al Dirigente sig. Capraro che hanno contribuito con la loro condotta ad esacerbare maggiormente gli animi della tifoseria.

Infine va riconsiderata la sanzione della squalifica al giocatore Gabriel Spina riportandola in termini equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell' appello proposto ridetermina la squalifica del calciatore Gabriel Spina al 31 dicembre 2013, confermando per il resto i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n° 90/A

A.S.D. RODI' MILICI (Me) avverso inibizione assistente di parte Mirabile Luigi fino al 20/2/2012 e squalifica calciatori Trifilò Francesco e Caccamo Giuseppe per due gare - Gara Juniores Rodi Milici / Aquila Bafia del 20/12/2011 - C.U. N° 31 del 23/12/2011 della delegazione di Barcellona P.G.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Rodi Milici, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta l'entità delle sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice sportivo provinciale, chiedendone la riduzione.

In particolare, l'appellante sostiene che il sig. Mirabile non si sia allontanato volontariamente dal proprio ruolo di assistente di parte, ma sia stato espulso dal direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Preliminarmente va rilevato che a norma dell'art. 45 C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara. Pertanto la richiesta di riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori Trifilò Francesco e Caccamo Giuseppe non è ammissibile.

Quanto al comportamento dell'assistente di parte sig. Luigi Mirabile va evidenziato che il rapporto del direttore di gara, che come è noto costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, descrive con dovizia di particolari quanto accaduto e non pone in dubbio che il predetto sig. Mirabile abbia manifestato con veemenza la sua intenzione di non partecipare ulteriormente alla gara, prima dell'allontanamento.

Lo stesso invitava poi i calciatori della società Rodi Milici a non sostituirlo nel ruolo di assistente di parte, al fine di costringere l'arbitro a chiudere la partita così evitando "di prendere un mare di gol", affermazione questa rilevabile dalle stesse motivazioni di appello.

Quanto all'entità della sanzione, può procedersi ad una riduzione che la renda proporzionata ai fatti accaduti, tenuto conto del particolare contesto nel quale essi si sono materializzati e della mancanza di conseguenze connesse ai comportamenti antisportivi assunti dal sig. Mirabile, pur se gli stessi hanno contribuito a determinare la sospensione della gara.

P.Q.M.

Dichiara non ammissibile l'appello relativamente alle sanzioni a carico dei calciatori Trifilò Francesco e Caccamo Giuseppe.

Dispone contenersi a tutto il 31/01/2012 la sanzione dell'inibizione a carico dell'assistente di parte sig. Mirabile Luigi.

Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento n.93/A

Appello della ASD CITTA' DI MISTERBIANCO (Ct) avverso perdita gara 0-6, un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 150,00 - Gara Calcio 5 Campionato serie D ASD Città di Misterbianco / ASD Etna Calcio Misterbianco del 21/12/2011 – C.U. n.31 Ct del 04/01/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l'ASD Città di Misterbianco, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo.

In particolare la società reclamante con il suddetto appello rappresenta che la gara in questione non si è svolta per la impraticabilità del campo causata dalla pioggia, come si rileva dalle dichiarazioni rese da entrambe le società, come richiesto dal medesimo arbitro, ed allegate al suo referto, e non già per il ponteggio che si stava procedendo a smontare così come richiesto dal direttore di gara.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 N.3 punto 1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e dai fatti descritti. Rileva che nel rapporto di gara l'arbitro dichiara che la stessa non ha avuto inizio per la impraticabilità del campo causa pioggia (vedi riquadro relativo ai motivi per cui la gara non ha avuto inizio); solo nella sezione relativa al "*comportamento dei dirigenti*" e nella sezione "*varie ed eventuali*" si fa riferimento, oltre che alla impraticabilità per pioggia, anche alla presenza del ponteggio.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che la causa principale della mancata disputa della gara debba individuarsi nella impraticabilità per pioggia del campo di giuoco e non già nella presenza della struttura metallica di ponteggio in quanto per tale ultima nulla riferisce in proposito il direttore di gara in ordine al suo smontaggio o meno entro il tempo di attesa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie l'appello proposto e dispone la ripetizione della gara in oggetto.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.96/A

Appello della ASD ACATE CALCIO (RG) avverso la perdita della gara per 0-3 - Gara 1° Cat. Gir. G ASD Acate Calcio / AP Frigintini del 08/01/2012 – C.U. n.259 LND del 12/01/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la società ASD Acate Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo.

In particolare la società reclamante con il suddetto appello sostiene che il calciatore Tuccio Christopher è stato sostituito al 46' del 2° t. dal n.18 Occhipinti Eduardo nato nel 1994 (e

non nel 1984 come erroneamente indicato in distinta) e non già dal n.16 Li Calzi Salvatore come indicato dall'arbitro nel suo referto.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sostiene che l'errore si appalesa evidente dall'esame del rapportino di fine gara dove il numero del calciatore entrante deve interpretarsi come 18 e non già come 16.

La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che l'art. 35 comma 1 del C.G.S. assegna fede privilegiata al rapporto dell'arbitro in relazione alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

Da detto rapporto si evince che al 46' del 2° tempo la società ASD Acate Calcio ha sostituito il n. 4 Tuccio Christopher nato nel 1993 con il n. 16 Li Calzi Salvatore nato nel 1985, circostanza questa confermata anche dall'esame del rapportino di fine gara dove, senza ombra di dubbio, il calciatore entrante è il n.16 non potendosi intendere (come sostiene la reclamante) il calciatore n.18, con la conseguenza che l'appello in questione non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Si rigetta l'appello proposto dalla società ASD Acate Calcio e, per l'effetto, si dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n.97/A

Appello della USD ACIPLATANI CALCIO 1970 (CT) avverso la squalifica per quattro gare calciatore Barbagallo Raffaele - Gara 3° Cat. Gir. C USD Aciplatani Calcio 1970 / ASD Atletico Catania del 07/01/2012 – C.U. n.32 Ct del 11/01/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l'USD Aciplatani Calcio 1970, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo.

In particolare la società reclamante con il suddetto appello, pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore, chiede una riduzione della sanzione in considerazione che la stessa appare sproporzionata in relazione al comportamento posto in essere dal loro calciatore.

La Commissione Disciplinare, osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da detto rapporto si evince che il calciatore Barbagallo Raffaele è stato espulso al termine della gara per avere insultato il direttore di gara e per avergli profferito la seguente frase: *"la partita l'avevano vinta se no mi finiva male"*

In relazione a quanto sopra, e valutato quanto ascritto a carico del calciatore Barbagallo Raffaele, l'appello appare meritevole di accoglimento e la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dalla società USD Aciplatani Calcio 1970, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Barbagallo Raffaele in tre giornate effettive di squalifica.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.103/A

Appello della APD AC NOVARA 1965 (ME) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Bonanno Giuseppe - Gara 2° Cat. Girone D APD AC Novara 1965 / ASD GSC Calatabiano del 08/01/2012 – C.U. n.259 del 12/01/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l'APD AC Novara 1965, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo.

In particolare la società reclamante con il suddetto appello, pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore, chiede una riduzione della sanzione in considerazione del contesto in cui è stato posto in essere dal proprio tesserato un comportamento irregolare. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da detto rapporto si evince che il calciatore Bonanno Giuseppe *"dopo avere scazzottato col portiere avversario e defilatosi dalla mischia ritornava alla carica aggressiva lanciandosi in corsa sulla mischia con un calcio dritto e teso"*.

In relazione a quanto sopra, si ritiene congrua e non meritevole di alcuna riduzione la sanzione inflitta dal giudice di prime cure al calciatore Bonanno Giuseppe.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n° 104/A

A.S.D. FOOTBALL CLUB S. PAOLO (CT), avverso squalifica fino al 30/04/2012 allenatore Sorbello Salvatore e squalifica calciatore Salamone Paolo fino al 30/06/2012.

Gara Giovanissimi Provinciali Strengh Fasano / F.C. San Paolo del 07/01/2012 - C.U. N° 32 del 11/01/2012 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catania.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Football Club San Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede la riduzione delle squalifiche irrogate ad entrambi i tesserati *"in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame"*.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Come è noto, e più volte viene ripetuto nelle decisioni disciplinari sportive, a norma dell'art. 35 n° 1.1 i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel rapporto del direttore di gara è dato leggere con estrema chiarezza del comportamento non regolamentare assunto dall'allenatore Salvatore Sorbello, che si abbandonava ad intemperanze che peraltro determinavano ritardo nello svolgimento della gara. Il predetto reiterava tali comportamenti non regolamentari al 32° del 2° tempo, tentando inoltre di aggredire l'arbitro, non riuscendovi perché allontanato dai dirigenti della società ospitante.

Allo stesso modo risulta con altrettanta chiarezza del contegno tenuto a fine gara dal calciatore Salamone Paolo, offensivo, minaccioso ed irrispettoso nei confronti del direttore di gara, costretto a riparare velocemente verso lo spogliatoio.

E' allora evidente, per siffatte descrizioni di quanto accaduto, che nessun dubbio possa sorgere tanto per l'identificazione dei responsabili quanto per il comportamento dagli stessi assunto.

Quanto all'entità della sanzione, può affermarsi che nel caso dell'allenatore appare ben proporzionata e contenuta rispetto alla gravità di quanto accaduto, tenuto conto del ruolo che il predetto riveste in campo. Nel caso del calciatore può invece accedersi ad una riduzione che la renda proporzionata ai fatti addebitati anche in rapporto di contesto con quanto attribuito all'allenatore sig. Sorbello.

P.Q.M.

Dispone contenersi al 30/04/2012 la squalifica a carico del calciatore Salamone Paolo e di confermare la sanzione fino al 30/04/2012 a carico dell'allenatore sig. Sorbello Salvatore. Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento n° 108/A

POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME), avverso squalifiche per 3 gare dei calciatori Brancati Francesco e Pergolizzi Tindaro.

Gara Promozione Gravina Calcio / Villafranca Tirrena del 14/01/2012 - C.U. N° 270 del 19/01/2012 del Giudice Sportivo Territoriale.

Con appello ritualmente proposto la Pol. Villafranca Tirrena, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta l'entità della sanzione irrogata al calciatore Brancati Francesco, pur riconoscendone il comportamento scorretto, e sostiene si sia trattato di scambio di persona nel caso del calciatore Pergolizzi Tindaro, *"sicuramente estraneo ai fatti"*.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Come è noto e più volte ripetuto nelle decisioni disciplinari sportive, a norma dell'art. 35 n° 1.1. i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel rapporto del direttore di gara è dato leggere con estrema chiarezza che *"Al termine della gara i calciatori Pergolizzi Tindaro e Brancati Francesco (e due calciatori della squadra avversaria) cominciavano a spintonarsi, insultarsi ed infine prendersi a pugni causando così una rissa davanti l'ingresso degli spogliatoi. Il tutto ha avuto una durata di 10 minuti ed ha causato l'intervento di altri giocatori e dirigenti per sedare la rissa"*.

E' allora evidente, per siffatta descrizione di quanto accaduto, che nessun dubbio possa sorgere tanto per l'identificazione dei responsabili quanto per il comportamento dagli stessi assunto, che peraltro ha determinato l'irrogazione di sanzioni di pari gravità per tutti e quattro i calciatori coinvolti.

Quanto all'entità delle sanzioni stesse, può ancora affermarsi che esse appaiono ben proporzionate e contenute rispetto alla gravità di quanto accaduto e pertanto non se ne ravvisa la necessità di riduzione.

P.Q.M.

Dispone respingersi l'appello come sopra proposto dalla Pol. Villafranca Tirrena; Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e Avv. Sandro Geraci, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Carlo Fabbri, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 17 Gennaio 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n.98/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. A.F.Q. SIRAGUSA WALTER (Associato Sezione AIA Acireale)

La Procura Federale con nota 3565/35 pf11-12 GR/mg del 30 novembre 2011, notificata alla parte in epigrafe indicata, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la stessa per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 commi 1 e 3 C.G.S. Rilevato che la parte deferita è stata debitamente convocata all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 gennaio 2012 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto che la parte deferita non si è presentata né ha fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a suo discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carlo Fabbri il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabile la parte rinviata a giudizio, di quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo all'afq sig. Siragusa Walter l' inibizione per mesi sei".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il soggetto deferito sia responsabile di quanto ascrittogli.

In particolare si evidenzia che dalla documentazione prodotta risulta provato che il sig. Siragusa Walter (il quale aveva proposto una propria collaborazione al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. attraverso lo sviluppo di un progetto che coinvolgesse le scuole calcio della provincia di Catania) ha utilizzato il logo della F.I.G.C. facendolo stampare su alcuni dépliant illustrativi che provvedeva a distribuire senza che lo stesso avesse ottenuto le necessarie e preventive autorizzazioni da parte della F.I.G.C.

Lo stesso deve, inoltre, rispondere della violazione di cui al comma 3 dell'art.1 del CGS in quanto, nonostante sia stato regolarmente convocato dalla Procura Federale per essere sentito, non si è presentato senza addurre un valido motivo, anzi, per come risulta dalla relazione accompagnatoria del deferimento, sentito per le vie brevi dall'inquirente questi si sentiva rispondere dal Siragusa Walter che non si sarebbe presentato in quanto unico suo referente era il Presidente della Sezione AIA con l'evidente intento delegittimatorio degli organi della giustizia sportiva.

In considerazione di quanto sopra, va accolta la richiesta della Procura Federale così come formulata in udienza (rectius sospensione) in quanto non si ritiene di dover applicare all'incolpato alcuna attenuante in relazione ai comportamenti posti in essere dallo stesso.

P.Q.M.

infligge:

all'afq sig. Siragusa Walter (associato della Sezione AIA di Acireale) la sospensione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 commi 1 e 3 C.G.S., per mesi sei.

La presente delibera va notificata alla parte interessata, alla Procura Federale, al Presidente del CRA Sicilia ed al Presidente della Sezione AIA di Acireale.

Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 22 comma 11 del C.G.S., decorrerà dalla data della sua notifica all'interessato.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Avv.ti Roberto Vilardo e Felice Blando, componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 17 Gennaio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n°93/B-01

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD CEFALU' CALCIO

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Valenziano Salvatore

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011 prot.11646 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e tuttavia la società ACD Città Di Casteldaccia ha inoltrato i certificati medici dei calciatori Ventimiglia Rosario e Tantillo Michele (certificati in atti rilasciati il 22/08/2010) che attestano l'idoneità all'attività agonistica dei due calciatori tesserati per detta società.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Ventimiglia Rosario e Tantillo Michele, tesserati per la società ACD Città di Casteldaccia e applica:

*L'ammenda di € 50,00 a carico della società ASD Cefalù Calcio (€ 50,00 x n.1 calciatori);
L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Valenziano Salvatore;*

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Messina Francesco Paolo, tesserato per la società ASD Cefalù Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°93/B-02

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD FINALE

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Musotto Gaetano

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011 prot.11647 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di

tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Finale (€ 40,00 x n.5 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Musotto Gaetano;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Collosi Enzo, Giambelluca Salvatore, Sala Giuseppe, Solaro Federico, Tumminello Giuliano, Ventimiglia Rosario, tutti tesserati per la società ASD Finale all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°93 /B-03

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD GYMNICA SCORDIA

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Piraneo Giuseppe

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011 prot.11648 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale per le parti deferite è intervenuto per delega il Sig. Parisi Sebastiano Roberto il quale ha sostenuto che, per quanto riguarda le singole certificazioni mediche dei calciatori, la società ha stipulato con un medico appartenente alla Federazione Italiana Medici Sportivi un accordo complessivo che comprende le rituali visite ed il costante controllo sanitario dei propri tesserati. Per consuetudine in atto, il suddetto medico responsabile, pur avendo esaminato tutti calciatori nel periodo pre-attività, usa rilasciare le rispettive certificazioni alla fine dei controlli effettuati. Per questo motivo i certificati risultano emessi in data successiva a quella di effettivo svolgimento della visita di controllo. A sostegno di tale tesi difensiva la società deferita ha prodotto una attestazione di osservanza Visita Medica rilasciata dal Dottore Specialista in Medicina

dello Sport dal quale risulterebbero le giornate di effettiva visita medica dei calciatori deferiti. In conclusione, per tali motivi, la ASD Gymnica Scordia ha richiesto il proscioglimento da tutti gli addebiti contestati.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che dalla documentazione prodotta, ed allegata agli atti, emerge che le visite mediche, per dichiarazione del Medico Specialista, sono state tutte effettuate nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2011 fatta eccezione di quelle relative a due calciatori per i quali le visite sono state effettuate nel mese di novembre 2010. Per tali motivi, emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento nella stagione sportiva di riferimento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 680,00 a carico della società ASD Gymnica Scordia (€ 40,00 x n.17 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Piraneo Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alini Francesco, Cristofaro Salvatore, Di Pasquale Francesco, Di Perna Salvatore, Gambera Carmelo, Garofalo Daniele, La Terra Dionisio, Montalto Alberto, Monteleone Claudio, Murgia Giovanni, Pappalardo Marco, Renda Ricco, Scirè Valerio, Scivoli Salvatore, Senia Gesualdo Ivan, Todero Gabriele, Tomagra Carlo, tutti tesserati per la società ASD Gymnica Scordia all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°93/B-04

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Munafò Felice

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011prot.11649 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova

dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 350,00 a carico della società ASD Igea Virtus Barcellona (€ 50,00 x n.7 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Munafò Felice;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aiello Natale Fabio, Famà Carmelo, Foresta Mario, Melita Domenico, Macari Giuseppe, Patanè Alfio, Romano Sebastiano, tutti tesserati per la società ASD Finale all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°93/B-05

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD POL. BELMONTE

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Chinnici Rosario Fabio

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011 prot.11650 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di €160,00 a carico della società ASD Pol. Belmonte (€40,00 x n.4 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Chinnici Rosario Fabio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Chinnici Salvatore, D'Anna Giuseppe,

Raccuglia Salvatore, Todaro Luca, tutti tesserati per la società' ASD Pol. Belmonte all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°93/B-06

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD SALEMI

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Scimemi Antonino

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011 prot.11651 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di €200,00 a carico della società ASD Salemi (€40,00 x n.5 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scimemi Antonino;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Angelo Andrea, Ardagna Antonino, Blunda Bartolomeo, Giglio Giuseppe, Tamburello Salvatore, tutti tesserati per la società' ASD Salemi all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°93/B-07

DEFERIMENTO a carico di:

Società GSD SACRO CUORE MILAZZO

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Costantino Salvatore

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011 prot.11652 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di €200,00 a carico della società GSD Sacro Cuore Milazzo (€40,00 x n.5 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Costantino Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amato Antonino, Irato Andrea, La Malfa Alessandro, Maio Stefano, Milioti Bartolo, tutti tesserati per la società' GSD Sacro Cuore Milazzo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°93/B-08

DEFERIMENTO a carico di:

Società POL. D. SPARTA PALERMO

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Timpa Francesco

N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Seconda Categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011 prot.11653 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di

tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, intervenute, hanno depositato copie dei certificati medici di tutti i calciatori deferiti, tutti rilasciati il 02/09/2010

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società Pol. Sparta Palermo, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Timpa Francesco, dei calciatori Alaimo Emanuele, Berritta Gaspare, Bonni Enrico, Caruso Francesco, Celestra Antonio, Celestra Pietro, Cinquemani Michelangelo, D'Amico Antonino, D'Amico Paolo, Guida Damiano, Inzerillo Vito, Italiano Stefano, Leto Vincenzo, Lo Biondo Christian, Lo Medico Enrico, Lunetto Alessio, Lunetto Giuseppe, Margiotta Bernardino, Messina Daniele, Parisi Davide, Riminella Giovanni, Russo Giuseppe, Salvia Paolo Salvatore, Tosco Francesco, tutti tesserati per la società Pol. Sparta Palermo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite.

Procedimento n°93/B-09

DEFERIMENTO a carico di:

Società POL. D.TORRENOVESE

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Vinci Giampiero

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011 prot.11654 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 800,00 a carico della società Pol. D.Torrenovese (€40,00 x n.20 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Vinci Giampiero;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amata Fabrizio, Bartolo Calogero, Calanni Billa Giuseppe, Cappotto Salvatore, Carrello Beppe, Casella Ernesto Anastasio, Di Marco

Alessio, Galati Sardo Santi, Gioitta Nicola, Innaci Costantino Ivan, Letizia Antonino, Lopis Diego Natale, Onofaro Gianluca, Parrino Damiano, Prestimonaco Dino Giuseppe, Rizzo Marco Antonio, Sapone Luca Lucio, Scolaro Alessio, Scorza Carlo, Zenone Vittorio, tutti tesserati per la società' Pol. D.Torrenovese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°93/B-10

DEFERIMENTO a carico di:

Società USD ASPRA

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Fiore Vincenzo

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/11/2011prot.11655 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso i certificati medici dei calciatori deferiti, tutti rilasciati il 02/09/2010 (copie certificati in atti) e che attestano la loro idoneità all'attività sportiva agonistica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società USD Aspra, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Fiore Vincenzo, dei calciatori, Baiamonte Andrea, Ingenio Carlo Ruperto Paolo, Venia Francesco Antonio, Viscuso Giacomo, tutti tesserati per la società' USD Aspra all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/01/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana